



Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

A.G. 181

15 luglio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Atto del Governo:	181
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Norma di riferimento:	articolo 22, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica modifica il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il decreto è emanato in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

La legge n. 47/2017 reca, come già specificato, misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. L'articolo 21 detta le disposizioni finanziarie e stabilisce che dall'attuazione della legge n. 47/2017 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica se non quelli rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 (che tratta del diritto di assistenza legale) e all'articolo 17 (che prevede l'assistenza psicologica e legale dei minori vittime di tratta) per l'attuazione delle quali è autorizzata una spesa pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'articolo 22 prevede, infine, che il Governo apporti al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 le modifiche necessarie, per adattarlo ai contenuti della legge.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello Schema che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1 e 2: le norme, fra l'altro, prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none">l'inserimento nel DPR n. 394/1999 dell'art. 14-<i>bis</i> che regolamenta i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (e la documentazione necessaria per richiedere il parere stesso) ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286/1998 [articolo 1, comma 1, lettera d)];	<p>La relazione tecnica afferma che l'articolo 1 costituisce mero adeguamento della disciplina contenuta nel testo regolamentare concernente il rilascio dei permessi di soggiorno e la relativa conversione al raggiungimento della maggiore età, a seguito delle novità normative apportate dalla legge 7 aprile 2017, n. 47. Le disposizioni hanno, dunque, carattere ordinamentale e sono insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>La relazione tecnica evidenzia anche che l'articolo 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto reca</p>

- in attuazione dell'articolo 10 della legge n. 47/2017, la modifica dell'articolo 28 del DPR n. 394/1999 al fine di stabilire che tra i casi di rilascio del permesso di soggiorno, per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento, rientrano quelli per minore età del minore straniero non accompagnato e quelli per motivi familiari del minore straniero non accompagnato affidato [articolo 1, comma 1, lettera e)].

In relazione all'avvenuta soppressione del Comitato per i minori stranieri, disposta dall'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012 si prevede che ogni richiamo normativo a tale Comitato contenuto nel DPR n. 394/1999, debba intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che già svolge le funzioni già ad esso assegnate (articolo 2).

esclusivamente una disposizione di aggiornamento lessicale, prevedendo che il riferimento al "Comitato per i minori stranieri" è sostituito dal riferimento al "Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso le disposizioni in esame adeguano il regolamento adottato con DPR n. 394/1999 alle modifiche intervenute in via legislativa e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.